

# **COMUNE DI GABICCE MARE**

**Provincia di Pesaro e Urbino**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 27/06/1994, modificato con successivo atto del Consiglio n. 11 del 06/03/2008, n. 71 del 18/12/2012 e n. 27 del 28/04/2016.**

## SOMMARIO

### CAPO 1° -DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1: Ambito e scopo del regolamento
- ART. 2: Classificazione del comune per la determinazione delle tariffe
- ART. 3: Pubblicità e Pubbliche affissioni effettuate durante il periodo stagionale
- ART. 3 BIS: categorie delle località
- ART. 4: Gestione dell'imposta e del servizio affissioni
- ART. 5: Attribuzioni del personale addetto
- ART. 6: Funzionario responsabile
- ART. 7: Data di presentazione degli atti

### CAPO 2° - IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ' E PER LE AFFISSIONI

- ART. 8: Tipologia degli impianti pubblicitari
- ART. 9: Riparazione degli impianti
- ART. 10: Piano generale degli impianti
- ART. 11: Impianti per affissioni dirette
- ART. 12: Autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari
- ART. 13: Autorizzazioni per pubblicità varia
- ART. 14: Pubblicità lungo le strade comunali
- ART. 15: Pubblicità entro i centri abitati
- ART. 16: Pubblicità effettuata in aree o spazi comunali
- ART. 17: Disciplina della pubblicità sonora
- ART. 18: Pubblicità con lancio di manifestini ed oggetti
- ART. 19: Divieto di intralcio alla circolazione
- ART. 20: Pubblicità luminosa su veicoli
- ART. 21: Pubblicità difforme da leggi e regolamenti
- ART. 22: Anticipata rimozione di impianti
- ART. 23: Pubblicità abusiva

### CAPO 3° - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

- ART. 24: Oggetto
- ART. 25: Soggetto passivo
- ART. 26: Modalità di effettuazione della pubblicità
- ART. 27: *Modalità di applicazione dell'imposta***
- ART. 28: Limitazioni e divieti
- ART. 29: Dichiarazione per l'effettuazione della pubblicità
- ART. 30: Tariffe
- ART. 31: Pagamento dell'imposta
- ART. 32: Attività di accertamento

### CAPO 4° - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- ART. 33: Oggetto
- ART. 34: Norma di rinvio
- ART. 35: Richiesta del servizio
- ART. 36: Modalità per le affissioni
- ART. 37: Rimborso dei diritti pagati
- ART. 38: Pagamento diretto

### CAPO 5° - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 39: Sanzioni  
ART. 40: Riscossione e privilegi  
ART. 40 BIS: Importi minimi  
ART. 41: Restituzione riscossioni indebite  
ART. 42: Prescrizioni  
ART. 43: Norma di rinvio  
ART. 44: Norma transitoria  
ART. 45: Contenzioso  
ART. 46: Entrata in vigore  
ART. 47: Abrogazione di precedenti disposizioni

*(in corsivo-grassetto le novità)*

## **CAPO 1° DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1: Ambito e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3 del Decreto Legislativo precitato. 2. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto", si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al decreto citato nel comma 1.

### **ART. 2: Classificazione del comune per la determinazione delle tariffe**

1. Nel territorio di questo Comune, la cui popolazione residente al 31 dicembre 1992 era di 5440 unità, si applicano per la determinazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, le tariffe stabilite dal decreto 507 per i Comuni classificati in classe V<sup>^</sup> come indicante nell'allegato "B" del presente regolamento.

Le tariffe, qualora non modificate entro il 31 ottobre di ogni anno, si intendono prorogate per l'anno successivo.

### **ART. 3: Pubblicità e Pubbliche affissioni effettuate durante il periodo stagionale**

Per la pubblicità di cui all'art. 12, comma 2 del D.L.gs 507/93 nonché per le pubbliche affissioni aventi carattere commerciale effettuate durante i mesi dal 15 maggio al 15 settembre, le tariffe previste dal presente regolamento sono aumentate del 50%, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.L.gs n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 3 bis: Categorie delle località**

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio del Comune di Gabicce Mare è diviso nelle seguenti due categorie: speciale e normale.

2. Nelle località comprese nella categoria speciale le tariffe sono maggiorate del 75%.

3. L'elenco delle strade e delle piazze classificate in categoria speciale è il seguente: Via Romagna, Lungomare C. Colombo, Via V. Veneto, V.le della Vittoria, Via Panoramica, Via C. Battisti, Via dell'Artigianato, P.za Giardini Unità d'Italia, Via del Porto, V.le della Repubblica, Viale Mare, Via Circonvallazione, Via Primo Maggio, S.S. 16 - Naz. Adriatica, Via G. Leopardi, P.zza G. Matteotti, Via Balneare, Via E. de Amicis, Via Trieste, Via G. Garibaldi, P.zza Valbruna, Via Trento, Via E. Berlinguer, Via dell'Orizzonte.

4. Le aree di circolazione e le località non elencate al precedente terzo comma sono classificate in categoria normale.

5. Possono essere apportate variazioni all'elenco delle aree di circolazione indicate al precedente comma terzo entro i limiti della vigente normativa.

#### **ART. 4: Gestione dell'imposta e del servizio affissioni**

Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza del Comune di Gabicce Mare e potrà essere gestito:

- 1) In forma diretta;
- 2) In concessione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera C della legge 08/06/1990 n. 142;
- 3) In concessione ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall' art. 32 del D.L.gs 15/11/1993 n. 507.

Il consiglio, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione o nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui ai numeri 2 o 3 del presente articolo, con la stessa deliberazione approverà il capitolato di concessione.

Fermo restando quanto previsto dal D.L.gs n. 507/93 la concessione non potrà avere durata superiore ad anni 6.

Qualora la concessione sia di durata inferiore ad anni 6, si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purché le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli al Comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno 6 mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, Ivi comprese quelle per il personale. In ogni caso è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

L'Ufficio Tributi del Comune di Gabicce Mare provvede a vigilare, anche per mezzo di ispettori, sulla regolare gestione del servizio e sull'adeguamento da parte del concessionario delle obbligazioni convenzionalmente assunte.

#### **ART. 5: Attribuzioni del personale addetto**

1. Il personale comunale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni, esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
2. Gli addetti di cui al precedente comma 1, sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, i medesimi sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali attinenti la pubblicità e le affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

#### **ART. 6: Funzionario responsabile**

Nel caso di gestione diretta, il Segretario Generale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

## **ART. 7: Data di presentazione degli atti**

Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico; per la pubblicazione la data di presentazione è quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione degli atti dell'ufficio.

## **CAPO 2°**

### **IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ' E PER LE AFFISSIONI**

## **ART. 8: Tipologia degli impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente capo, si intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'articolo 47, comma 7 del D.P.R. 16 dicembre, n. 495, (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni ad eccezione delle insegne.
2. La tipologia e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale e le modalità per ottenerne l'installazione sono descritte nel Regolamento per l'Arredo Urbano e/o Edilizio.

## **ART. 9: Riparazione degli impianti**

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il trenta per cento (30%) alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il settanta per cento (70%) alle affissioni di natura commerciale.
2. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il cinquanta per cento (50%) della superficie degli impianti pubblici di cui al comma 1.

## **ART. 10: Piano generale degli impianti**

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dal Comune entro il 31 dicembre 1995, sentito il parere delle Commissioni Consiliari Competenti.
2. Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.
3. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definite dall'art. 547, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, la cui esposizione è disciplinata dal Regolamento per l'Arredo Urbano e/o Edilizio.

## **ART. 11: Impianti per affissioni dirette**

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti di cui al precedente art. 9, nonché della distribuzione risultante dal piano di cui all'art. 10, comma 2, il Comune può concedere a privati, diversi dal concessionario, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti per l'affissione di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione e il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto: modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, ecc..

### **ART. 12: Autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari**

1. La collocazione degli strumenti pubblicitari indicati negli art. 12 e 14 del decreto 507, la variazione della loro superficie o della quantità della pubblicità, deve essere esplicitamente autorizzata dal Comune a seguito di istanza presentata dal titolare del mezzo pubblicitario e documentata anche con riferimento alle modalità ed i limiti indicati dal vigente regolamento edilizio.

La domanda deve contenere:

- l'indicazione delle generalità, dalla residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare lo strumento pubblicitario;
- la descrizione dello strumento, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

In caso di inadempienza agli obblighi stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, fermo restando l'assoggettamento della pubblicità alla norma tributaria, indipendentemente dalle sanzioni applicabili in forza di altre disposizioni si legge e/o regolamenti, sono irrogate per ogni violazione le sanzioni indicate dal successivo art. 39.

### **ART. 13: Autorizzazioni per pubblicità varia**

Le forme pubblicitarie indicate nell'art. 15 del decreto 507 sono soggette ad autorizzazione comunale, previa presentazione, almeno 7 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato. L'autorizzazione è da considerare intervenuta ove non sia stato comunicato al richiedente, entro il terzo giorno precedente a quello iniziale indicato, specifico e motivato provvedimento negativo.

L'autorizzazione può essere negata soltanto per motivi di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica ed ambientale.

### **ART. 14: Pubblicità lungo le strade comunali**

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo ed in prossimità delle strade comunali, come definite alla lettera D del 6° comma dell'art. 2 del decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni, è consentito nel rispetto delle distanze minime ed i divieti di cui all'art. 51 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16/12/92 n. 495.

Lungo ed in prossimità delle strade comunali, fuori e dentro i centri abitati, è vietata, ai sensi dell'art. 51, 1° comma, del regolamento approvato con decreto legislativo 16/12/1992 n. 495, l'affissione di manifesti come definiti dall'art. 4 dello stesso regolamento.

Entro i centri abitati tale affissione è consentita a distanza di almeno 2 metri dal limite della carreggiata e sempre in presenza di marciapiede avente larghezza non inferiore ai 2 metri.

#### **ART. 15: Pubblicità entro i centri abitati**

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, individuati come all'art. 3 del decreto legislativo 30/04/1992 n. 205, è consentito nel rispetto dei divieti e delle distanze minime indicate nell'art. 51 del regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con decreto legislativo 16/12/1992 n. 495.

La distanza dal limite della carreggiata è di metri..... .

#### **ART. 16: Pubblicità effettuata in aree o spazi comunali**

Per la pubblicità effettuata in spazi od aree di proprietà o in godimento al Comune, il pagamento dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, la cui misura è stabilita con provvedimento della Giunta comunale, in relazione alla centralità ed importanza dello spazio od area utilizzata.

E' in ogni caso dovuta la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo le norme di legge e regolamentari che la disciplinano, quando trattasi di spazi od aree del demanio del patrimonio indisponibile comunale.

#### **ART. 17: Disciplina della pubblicità sonora**

La pubblicità sonora in forma fissa e ambulante, anche su veicoli, può essere effettuata soltanto durante gli orari di seguito indicati e, in ogni caso, con intervalli di almeno 10 minuti ogni 20 minuti di pubblicità:

dalle ore 9,00 alle ore 13,00

dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

#### **ART. 18: Pubblicità con lancio di manifestini ed oggetti**

Sono consentiti, previa autorizzazione, il lancio e la distribuzione di volantini e simili nei luoghi pubblici e l'inserimento dei medesimi sotto i tergicristallo delle auto in sosta.

#### **ART. 19: Divieto di intralcio alla circolazione**

Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta con maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

#### **ART. 20: Pubblicità luminosa su veicoli**

La pubblicità luminosa sui veicoli, purché non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi quando circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell'art. 57 del regolamento del codice della strada approvato con D.P.R. 495/92.

#### **ART. 21: Pubblicità difforme da leggi e regolamenti**

1. La pubblicità comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti è assoggettata all'imposta e relative sanzioni.



2. La riscossione dell'imposta da parte dell'ufficio comunale non esime il soggetto interessato dall'obbligo di munirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni relativi alla effettuazione della pubblicità qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

#### **ART. 22: Anticipata rimozione di impianti**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati provvedimenti di cui all'art. 39 del presente regolamento.

#### **ART. 23: Pubblicità abusiva**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità effettuate senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.

3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i pagamenti conseguenti.

4. La pubblicità e le affissioni esposte abusivamente ai sensi dei precedenti commi sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedervi entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'apposita ordinanza; in caso di inadempienza vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

5. Nel caso di effettuazione di pubblicità abusive, di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni e le sanzioni tributarie ed amministrative di cui agli art. 23 e 24 del D.P.R. n. 507/93; ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

### **CAPO 3° IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ'**

#### **ART. 24: Oggetto**

Ai sensi dell'art. 5 del D.L.gs n. 507/93 è soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Si intende per attività economica lo scambio di beni o di servizi o comunque una attività suscettibile di valutazione economica.

#### **ART. 25: Soggetto passivo**

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### **ART. 26: Modalità di effettuazione della pubblicità**

Nel territorio del Comune di Gabicce Mare la diffusione di messaggi pubblicitari può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità definiti ed individuati dal Comune medesimo.

#### **ART. 27: Modalità di applicazione dell'imposta**

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Per mezzo pubblicitario deve intendersi qualsiasi comunicazione da parte di un soggetto che produce o vende beni o servizi e non il supporto sul quale il mezzo è collocato. Qualora sullo stesso supporto siano collocati messaggi pubblicitari distinti, nonché insegne, frecce segnaletiche e mezzi similari utilizzati per promuovere la domanda dei beni e servizi, riconducibili a soggetti diversi, ogni messaggio costituisce separato ed autonomo mezzo pubblicitario e pertanto autonomo oggetto d'imposta.

Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

E' consentito installare mezzi ai fini dell'effettuazione di pubblicità visiva all'interno o all'esterno di veicoli in genere a condizione che gli spazi di tali mezzi siano esattamente delimitati e contrassegnati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 57 del Regolamento di attuazione del codice della Strada.

La pubblicità di cui sopra è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo di uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

I mezzi pubblicitari gonfiabili sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.L.gs n. 507/93, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di

utilizzo di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.L.gs. precitato.

### **ART. 28: Limitazioni e divieti**

Per i divieti e le limitazioni delle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste dal suddetto regolamento e dalle norme del codice della strada.

L'autorizzazione ad esporre trasversalmente alle vie o alle piazze striscioni pubblicitari ed altri mezzi simili può essere rilasciata solo quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni essi non possono nuocere all'estetica ed al decoro urbano nonché alla sicurezza della viabilità.

### **ART. 29: Dichiarazione per l'effettuazione della pubblicità**

Il soggetto passivo di cui all'art. 6 del D.L.gs. 507/93 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente, nuova, imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

### **ART. 30: Tariffe**

Le tariffe dell'imposta per la pubblicità di cui agli art. 12, 13, 14, 15 e 7 comma 7 del D.L.gs. n. 507/93, sono applicate nella misura stabilita dalla legge ed elencate nell'allegato "B" del presente regolamento.

Per le riduzioni ed esenzioni si applicano rispettivamente le disposizioni contenute agli art. 16 e 17 del D.L.gs. n. 507/93.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.

### **ART. 31: Pagamento dell'imposta**

L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli art. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3 del D.L.gs. n. 507/93, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo conto corrente postale intestato al concessionario su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta anticipatamente e in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a tre milioni.

### **ART. 32: Attività di accertamento<sup>1</sup>**

Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Per gli accertamenti d'ufficio e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli art. 9 e 10 del D.Lgs 507/93.

*A richiesta del contribuente, il funzionario responsabile può concedere una rateizzazione dei debiti provenienti dalla notifica di avvisi di accertamento, con l'applicazione degli interessi moratori nella misura determinata dal vigente regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, decorrenti dalla scadenza prevista per il pagamento con la definizione agevolata della sanzione.*

*La richiesta di rateizzazione dovrà essere presentata entro lo stesso termine previsto per il ricorso tributario avanti gli organi competenti.*

*L'istanza può essere presentata anche in caso di avviso di accertamento definitivo, ma solo qualora l'atto non sia stato già avviato alla riscossione coattiva, e potrà determinarne l'accoglimento solo dopo attenta valutazione da parte del funzionario responsabile, oltre che dei requisiti di cui ai successivi commi, anche del rischio di incorrere nella decadenza del potere di esercitare la relativa riscossione coattiva. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui al periodo successivo.*

*La rateizzazione potrà beneficiare di una modulazione di rate a scelta dello stesso richiedente per una dilazione complessiva comunque non superiore a 24 mesi dalla notifica dell'avviso di accertamento.*

*Su istanza del contribuente, può essere concessa la rateizzazione, anche per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione di pagamento, prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di cui al successivo comma, già divenuta definitiva; l'istanza dovrà essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive, con le stesse modalità di cui al presente articolo. Gli interessi sono calcolati a decorrere dal giorno successivo rispetto a quello già considerato in sede di formazione dell'ingiunzione stessa.*

*E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia di atto (es. avviso di accertamento, decreto ingiuntivo); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma precedente si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti analoghi di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascuno di essi, distinte domande di rateizzazione.*

*Il contribuente decade dalla rateazione nel caso di mancato pagamento o di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.*

---

<sup>1</sup> I periodi successivi al quarto sono in vigore dal 01/01/2016.

*A garanzia del debito rateizzato, qualora superiore a € 10.000,00, il richiedente dovrà presentare, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta concessione della rateizzazione, apposita garanzia mediante idonea polizza fidejussoria o assicurativa avente la durata pari al periodo della rateizzazione aumentato di un semestre.*

*Il beneficio di cui ai precedenti commi, può essere concesso ai nuclei familiari in cui siano esclusivamente presenti percettori di redditi da pensione ragguagliati ai minimi vigenti e altri casi particolari da valutare di volta in volta a cura del funzionario responsabile del tributo, sentiti eventualmente i servizi comunali competenti e verificata la documentazione dimostrativa delle condizioni economiche disagiate.*

## **CAPO 4°**

### **DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **ART. 33: Oggetto**

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale.

Il Comune di Gabicce Mare garantisce, quindi, l'affissione negli impianti specificatamente individuati di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica.

Il Comune di Gabicce Mare prevede altresì di individuare gli spazi riservati ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione registrata al 31 dicembre 1993 di 5449 unità, non deve essere inferiore a mq. 66 pari a 94 fogli del formato cm. 70 per cm. 100.

3. Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili, il Comune di Gabicce Mare si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari; tali spazi che il Comune si riserva di utilizzare non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata al punto 2 del presente articolo.

#### **ART. 34: Norma di rinvio**

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. 507/93. Tali disposizioni si intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articolo del presente capo.

2. Esenzioni e riduzioni:

si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lettera a), del D.Lgs n. 507/93, i manifesti che, pur riportando anche l'indicazione di soggetti privati, in quanto finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e sempre che l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.

#### **ART. 35: Richiesta del servizio**

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al servizio comunale apposita richiesta scritta, con l'indicazione del numero di manifesti che si vogliono affiggere,

nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.

2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o pervenga per corrispondenza, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.

### **ART. 36: Modalità per le affissioni**

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.

3. Presso il servizio affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.

4. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

5. Il servizio d'urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'ufficio entro le ore 10 del mattino.

6. Il Comune può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci funebri, previa accettazione sottoscritta da parte dei medesimi di attenersi alle condizioni poste dal Comune stesso

7. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della concessione. La mancata presentazione nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

8. I manifesti strappati o comunque deteriorati saranno sostituiti gratuitamente.

Quando non vi siano altri esemplari di scorta dovranno essere richiesti al Committente, mantenendo a sua disposizione i relativi spazi. In ogni caso nessuna pretesa potrà avere il Committente, neppure in ordine alla restituzione, anche parziale, dei diritti versati.

### **ART. 37: Rimborso dei diritti pagati**

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale del diritto versato nel caso in cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 507/93 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2. In ogni altro caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esauendo completamente il rapporto impositivo e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

### **ART. 38: Pagamento diretto**

1. Il pagamento diretto dei diritti sulle pubbliche affissioni è consentito soltanto per le affissioni di annunci mortuari. Il funzionario responsabile del servizio autorizza con proprio atto scritto il pagamento diretto anche dei diritti riferiti a tutti i tipi di affissione esclusivamente per il periodo in cui si abbia il mancato funzionamento degli uffici postali.

2. Per il rilascio ai contribuenti delle quietanze relative ai pagamenti diretti, sono usati esclusivamente bollettari previamente vidimati dal Funzionario responsabile del Comune in modo che si abbia anche:

- a) l'apposizione del bollo comunale su ogni bolletta;
  - b) l'iscrizione del numero progressivo su ciascun bollettario;
  - c) la numerazione progressiva di ogni bolletta (madre e figlia).
3. Le bollette, rilasciate per ogni riscossione, a qualsiasi titolo effettuate, contengono l'indicazione:
- a) del nominativo del contribuente;
  - b) della causale del pagamento (durata, dimensione, numero e tipo di manifesti, ecc...);
  - c) della somma pagata, distinta nelle sue componenti;
  - d) della firma dell'incaricato della riscossione.
- In caso di errore nella compilazione di una bolletta, questa dovrà essere annullata e non asportata o distrutta.
4. Su ciascun bollettario è calcolato il totale delle somme riscosse giornalmente e, all'esaurimento del bollettario stesso, il totale delle riscossioni.
5. In caso di concessione della gestione del servizio alla riscossione diretta provvede il concessionario e tutti i bollettari usati sono conservati nell'ufficio, a disposizione del Comune e del personale ispettivo, per l'intera durata della concessione e, al termine della medesima, sono consegnati unitamente a quelli inutilizzati, al Comune che provvederà a custodirli per ulteriori due anni.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 4 dell'art. 35 del Decreto 507.
7. Il dipendente incaricato della riscossione diretta versa il totale delle somme riscosse nel conto corrente postale intestato al Comune nel primo giorno feriale successivo.
8. Nel caso di sciopero dei servizi postali il versamento è effettuato al tesoriere comunale.

## **CAPO 5° DISPOSIZIONI COMUNI**

### **ART. 39: Sanzioni**

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento e di quello di cui all'art. 9, comma 2, del D.L.gs. n. 507/93, si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del decreto medesimo e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.
3. L'ammontare delle sanzioni amministrative è determinato, anche in via generale, dal Sindaco, con propria ordinanza, nel rispetto dei limiti di legge.
4. I funzionari comunali addetti all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità o al servizio delle pubbliche affissioni, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, accertino violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, provvedono anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali di legge, necessari per l'applicazione e riscossione delle sanzioni medesime.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Ai fini dell'applicazione pratica del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie e tributarie.

### **ART. 40: Riscossione e privilegi**

1. Il pagamento dell'imposta e del diritto, che è effettuato a mezzo di apposito bollettino di c.c.p. ha decorrenza liberatoria dell'obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.
2. È fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
3. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, comma 4, del D.L.gs. n. 507/93, nel caso di omessa dichiarazione, la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
4. Per la riscossione dei diritti opera, in favore del Comune, il privilegio previsto dall'art. 2752, 3° comma, del Codice Civile.

#### **Art. 40 bis: Importi minimi**

Il Comune non procede all'emissione di avvisi di accertamento, nè di rimborso, quando l'importo complessivo dell'atto non supera €. 2,00 (al netto di sanzioni ed interessi).

2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente il funzionario è esonerato dal compimento dei relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento, alla riscossione anche coattiva, e non dà seguito all'istanza di rimborso.

#### **ART. 41: Restituzione riscossioni indebite<sup>2</sup>**

*Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità o del diritto di affissione, con apposita istanza da consegnare al Comune entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti. Qualora l'istanza sia rimessa tramite il servizio postale con raccomandata, fa fede la data della ricevuta postale. Spettano al contribuente gli interessi nella misura prevista dalle disposizioni in vigore tempo per tempo.*

#### **ART. 42: Prescrizioni**

I termini di prescrizione dei diritti del Comune e del contribuente in materia di imposta e diritto sono stabiliti dalla legge.

### **CAPO 6° DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **ART. 43: Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili. ( allegato A ).
2. Per il diritto di accesso e di partecipazione dei soggetti interessati si rinvia a quanto disciplinato con l'apposito regolamento.

#### **ART. 44: Norma transitoria**

---

<sup>2</sup> Disposizione aggiornata dal 01/01/2016



In attesa della pubblicazione del modello ministeriale di versamento di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, i versamenti dell'imposta e del diritto possono essere effettuati con normale modello di c.c.p.

#### **ART. 45: Contenzioso**

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) alla Direzione Regionale delle Entrate Sezione staccata di Pesaro sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria provinciale;
- b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.L.gs. 31/12/1992 n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413".

#### **ART. 46: Entrata in vigore**

Il presente regolamento una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 08/06/1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore l'01/01/1995 nel rispetto della norma generale, ma esplica efficacia in prima applicazione dal primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Le disposizioni del Capo I° del decreto 507 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

#### **ART. 47: Abrogazione di precedenti disposizioni**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il previgente "Regolamento per l'applicazione comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni" e relativi allegati.